



## Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N. 593

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

#### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

#### 4. Giustizia Sportiva

##### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 10.02.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

##### 4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2 Maschile

##### GARA DEL 25/01/2025: CASTELLANA CALCIO A CINQUE - ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER

##### Reclamo proposto da: Ecosistem Lamezia Soccer

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore ZAPPONI SASHA NAHUEL in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discende dalla circostanza che - a detta della reclamante - il suddetto atleta sarebbe stato irregolarmente tesserato in quanto da indagini esperite presso il servizio di anagrafe lo stesso sarebbe stato privo di residenza alla data di avvenuto tesseramento.

Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che il giocatore in questione era stato regolarmente tesserato presso l'ufficio centrale tesseramenti FIGC mediante produzione di certificazione di domicilio rilasciata dal Comune di Castellana Grotte e che quindi non era incorsa in alcuna violazione avendo rispettato tutte le indicazioni previste dalla normativa in materia di tesseramento.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio centrale tesseramenti FIGC è emerso che l'ufficio ha autorizzato il tesseramento dell'atleta in oggetto in quanto in possesso di certificazione di dimora/domicilio autorizzata dal Comune di Castellana Grotte (BA) in data 15/01/2025, e per effetto regolarmente tesserato presso la Società Castellana C5 in data 20/01/2025.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Ai sensi dell'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., recante le disposizioni in tema di tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, *"le Società 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati."*

Da quanto sopra risulta evidente la regolarità del tesseramento del giocatore *de quo*, non avendo la società ricorrente prodotto alcun ulteriore elemento che possa far dubitare circa la regolarità della procedura di tesseramento adottata nel caso di specie e giustificare la sospensione della decisione e la trasmissione al Tribunale Federale sezione Tesseramenti, da ciò consegue che il giocatore Zapponi Sasha Nahuel poteva prendere parte a pieno titolo all'incontro in questione disputatosi il 25/01/2025 essendo già regolarmente tesserato per la Società CASTELLANA CALCIO A 5.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 540 del 29/02/2025 decide:

- a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro CASTELLANA CALCIO A 5 - ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER 7 - 4;
- b) la tassa di reclamo è addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 10/02/2025.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Stefano Castiglia